



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nella sessione del 7 e 8 settembre 2015, ha esaminato e approvato in sede referente il progetto di legge "LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE ATTIVITA' NEI CENTRI STORICI" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

PROGETTO DI LEGGE

"LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE
ATTIVITA' NEI CENTRI STORICI"

CAPO I
OGGETTO E FINALITA'

Art.1
(Obiettivo della legge)

1. La presente legge ha come finalità la promozione e il sostegno di nuova imprenditoria giovanile e lo sviluppo di attività nei centri storici.
2. La legge intende:
 - a) favorire l' ~~inserimento nel mondo del lavoro dei~~ **l'imprenditorialità** dei giovani;
 - b) qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa;
 - c) agevolare l'accesso al credito per le imprese di giovani e/o a prevalente partecipazione di giovani;
 - d) predisporre agevolazioni di natura economica e fiscale in favore delle attività economiche e in favore di pubblici esercizi nei centri storici **periferici** della Repubblica di San Marino, **con l'obiettivo di rivitalizzare i centri storici periferici attraverso la creazione di nuove attività economiche.**

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge: le imprese di diritto sammarinese, di nuova costituzione, organizzate in maniera individuale, in forma societaria e in forma cooperativa.
- 2. Non sono ritenute ammissibili domande relative ad iniziative imprenditoriali che siano di fatto in continuità con imprese preesistenti**



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

salvo che queste non si configurino come rilevamento delle stesse. A tal fine, il rilevamento di imprese di parenti e gli affini fino al 2° grado, del richiedente o dei richiedenti è ammesso ai benefici solo nei casi in cui il subentro sia caratterizzato da elementi di innovatività, come previsto alla lettera h) dell'art 4, rispetto all'attività precedentemente svolta.

**Art. 3
(Requisiti)**

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente capo, **le imprese di cui all'Art.2:**
 - a) ~~le imprese di diritto sammarinese di nuova costituzione~~ organizzate in maniera individuale, di proprietà esclusiva di giovani con un'età compresa fra i 18 e 40 anni, **45 anni se donna**, e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino ~~o cittadinanza sammarinese;~~
 - b) ~~Le imprese di diritto sammarinese di nuova costituzione~~ organizzate in forma societaria ed in forma cooperativa dove ~~la maggioranza assoluta numerica e~~ **almeno il 51% di delle** quote di partecipazione è **sia** di proprietà di giovani con un'età compresa fra i 18 e 40 anni, **45 anni se di donna**, e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino o cittadinanza sammarinese.

**Art. 4
(Benefici)**

1. **A favore delle imprese di cui al presente capo**, sono previsti i seguenti benefici:
 - a) ~~Il~~ **Prestito d'onore** si configura come strumento diretto a favorire la promozione ~~del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità~~ dei giovani, attraverso finanziamenti agevolati concessi ~~sull'onore~~ ovvero non assistiti da alcun tipo di garanzia. Il **Prestito d'onore** può essere erogato fino ad un massimo di quindicimila/00 ~~15.000,00~~ euro, da restituire ~~all'ufficio erogante~~ a partire dal ~~terzo~~ **secondo** anno di attività in quattro rate costanti semestrali ed entro il 31 dicembre di ogni ~~esercizio solare~~ **anno**. L'importo concesso con il finanziamento deve essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di costituzione, agli investimenti e alla gestione della ~~nuova~~ iniziativa economica. Non sono ammesse le spese per acquisto di immobili e per l'acquisto di autoveicoli, **ad esclusione dei casi in cui l'autoveicolo sia lo strumento principale dell'attività da svolgere** ~~ad uso privato per esclusivo trasporto di persone~~. **Sono ammesse invece le spese per l'affitto di immobili adibiti esclusivamente all'attività di impresa**. I beni finanziati dovranno essere destinati, materialmente e giuridicamente, allo svolgimento della ~~nuova~~ attività avviata, per l'intera durata del finanziamento, fatti



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

salvi i casi di sostituzione legati alla funzionalità dei beni stessi. **Si applicano le esenzioni di cui alle Leggi n.50/1979 e n.37/1980”;**

b) ~~incentivi fiscali consistenti nell' esenzione dalle imposte sul reddito per i primi cinque anni di attività, sino al conseguimento di euro 15.000,00 di utile annuale. Oltre detto limite le imprese sono soggette al pagamento dell'imposta sulla differenza.~~ **incentivi fiscali consistenti nell'applicazione dell'aliquota IGR agevolata pari al 4 % per i primi 6 anni di attività;**

c) ~~incentivi contributivi consistenti nello sgravio contributivo pari al del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro per i dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro previdenziali, per i primi per un massimo di cinque sei anni, dei dipendenti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3. Lo sgravio contributivo decorre dalla data di assunzione. Qualora la domanda di ammissione sia stata presentata antecedentemente alla data di rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data di rilascio della licenza; qualora la domanda di ammissione sia stata presentata successivamente alla data del rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data della delibera di ammissione ai benefici;~~

d) ~~Incentivi finanziari consistenti nella possibilità di concessione del credito agevolato, garantito da idonee garanzie personali o reali, di cui all'art 5, con interessi a carico dello Stato fino alla percentuale misura del 60% del progetto finanziabile, calcolato sul tetto massimo di euro centomila/00 400.000,00 per le imprese di servizi e commerciali di euro duecentomila/00 200.000,00 per le imprese di produzione. L'erogazione del credito agevolato sugli investimenti ammissibili di cui all'art 5 è condizionata all'iscrizione di privilegio sui beni finanziati in favore dello Stato e garantita contro l'a azione revocatoria nelle medesime forme secondo quanto previsto dall'art 21 della legge 28 gennaio 1993 n.13 dall'art 16 del Decreto Delegato n.73/2013. Sono applicabili i benefici di cui all'articolo 17 del medesimo decreto delegato;~~

e) ~~in deroga a quanto previsto dalla legge sulle società, Legge n.47/2006 e successive modifiche e integrazioni, il versamento dell'intero capitale sociale interamente sottoscritto, può avvenire entro il terzo anno di attività, senza incorrere negli effetti di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 23 febbraio 2006 n.47 citata e successive modifiche e integrazioni;~~

f) ~~le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica;~~

g) ~~esenzione del pagamento della~~ **esenzione del pagamento della** ~~tassa di licenza di primo rilascio e per i due anni successivi, senza possibilità di rimborso della tassa eventualmente già pagata;~~ **esenzione del pagamento della tassa di licenza di primo rilascio e per i due anni successivi, senza possibilità di rimborso della tassa eventualmente già pagata;**

h) ~~esenzione del pagamento dalla tassa annuale di licenza per i primi tre anni di esercizio dell'attività.~~



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

h) ~~h)~~ i benefici di cui alla lettera a) del presente articolo possono essere triplicati, fino a un massimo di euro ~~45.000~~ quarantacinque/00 nel caso in cui l'impresa sia innovativa. Si considera innovativa, quella impresa che apporta nel prodotto, nel processo, nell'organizzazione o nel rapporto con il mercato caratteristiche di novità rispetto allo stato della tecnologia e/o delle conoscenze riscontrabili nelle imprese e che rappresentano una valorizzazione economica di saperi e competenze scientifiche.

Art. 5

(Investimenti ~~e spese~~ ammissibili)

1. Al fine della concessione del credito agevolato di cui all'articolo 4, **lettera d)**, sono considerati investimenti ammissibili per la realizzazione del progetto ~~quelli~~ **relativi a:**

a) macchinari, impianti ed attrezzature;

b) altri beni materiali ad utilità pluriennale.

2. Non sono considerati ammissibili ~~gli investimenti:~~

a) **gli investimenti** per l'acquisto del terreno e per la costruzione ovvero per l'acquisto di immobili destinati a sede dell'attività;

b) gli investimenti sostenuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Art. 6

(*Requisiti*)

1) ~~In deroga ai limiti di età previsti all'Art. 2,~~ **Possono accedere ai benefici di cui al presente capo, le imprese di cui all'art.2: di diritto sammarinese organizzate in maniera individuale, in forma societaria e in forma cooperativa che siano di proprietà:**

a) **detenute almeno per il 51% da parte di persone fisiche** aventi residenza effettiva o cittadinanza sammarinese e

b) che abbiano la sede e svolgano l'attività nei centri storici **periferici** della Repubblica. **Si considerano ai fini della presente legge centri storici periferici, le zone indicate all'art. 33 della Legge n.7/1992 Piano Regolatore Generale e relative norme di attuazione, identificate nelle zone A1 e A2, con l'esclusione del Centro Storico di San Marino Città.**

Art. 7

(Benefici)



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

1. **Per le imprese di cui al presente Capo**, sono previsti i seguenti benefici:

a) ~~incentivi fiscali consistenti nell'esenzione dalle imposte sul reddito per i 5 anni di attività, sino al conseguimento di euro 15.000,00 di utile annuale. Oltre detto limite le imprese sono soggette al pagamento dell'imposta sulla differenza~~ **applicazione dell'aliquota IGR agevolata pari al 4% per i primi 6 anni di attività;**

b) ~~Incentivi contributivi consistenti nello sgravio contributivo pari del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro per i dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro per i primi per un massimo di cinque sei anni, dei dipendenti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3. Lo sgravio contributivo decorre dalla data di assunzione. Qualora la domanda di ammissione sia presentata precedentemente alla data di rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data di rilascio della licenza; qualora la domanda di ammissione sia presentata successivamente alla data del rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data della delibera di ammissione ai benefici;~~

c) ~~incentivi alla stabilizzazione: per nei i primi due anni di attività, è erogato un contributo pari al 20% del canone di locazione per il primo anno e del 10% del canone di locazione per il secondo anno. Detto contributo sarà è calcolato su un canone annuo massimo di euro 15.000,00 quindicimila/00, con un massimo di erogazione di euro 3000,00 tremila/00 per canone annuo di locazione. Il comitato valutatore dovrà verificare la congruità del canone con i prezzi di mercato. L'imposta di registro è comunque liquidata sull'intero canone, secondo le norme vigenti.~~

2. Se il richiedente possiede i requisiti di cui all'articolo 3, i benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con i benefici previsti all'articolo 4, ai punti a, d, e, f, g, h, i.

Art.8

(Domanda di ammissione alle agevolazioni ai benefici)

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate ~~alla Camera di Commercio~~ **all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio** entro e non oltre 180 giorni dalla data del primo rilascio della licenza **o dalla data di rilevamento** e devono contenere:

a) denominazione dell'impresa, nome, cognome, indirizzo, età, del legale rappresentante;

b) l'elenco dei titolari dell'impresa o dei soci, in caso di richiesta da parte di persona giuridica;

c) il progetto d'impresa, con specificazione delle caratteristiche concernenti il prodotto e/o il servizio che s'intende produrre/svolgere, i mercati di approvvigionamento delle risorse necessarie, le prospettive di mercato; il piano aziendale (business - plan); il piano economico e finanziario;



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

d) il piano occupazionale;

e) l'autocertificazione **da parte del titolare o legale rappresentante** attestante l'idoneità del richiedente di cui all'articolo 11 per i titolari, gli amministratori, i soci residenti e non, in territorio;

f) **l'elenco delle spese o degli investimenti effettuati o da effettuare al fine della richiesta del prestito d'onore, di cui alla lettera a) dell'articolo 4.**

2. Sono esaminate anche le domande di ammissione ai benefici per imprese che al momento della presentazione della domanda non abbiano ancora ottenuto il primo rilascio di licenza. In quest'ultimo caso l'erogazione dei benefici è subordinata al rilascio della licenza, come da domanda presentata, entro ~~12~~ dodici mesi dalla data di notifica di ammissione ai benefici.

Art.9

(Verifica della domanda Comitato valutatore)

~~1. Le agevolazioni vengono autorizzate da un comitato valutatore composto da tre delegati della Camera di Commercio, da un delegato dell'ufficio Industria e da un delegato della Segreteria di Stato all'Industria e Commercio. I benefici sono concessi da un comitato valutatore composto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato, dal Segretario di Stato al Lavoro o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato e dal Direttore della Camera di Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore è presieduto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore viene convocato dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.~~

2. Il comitato valutatore ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, la correttezza e completezza della documentazione, nonché di esaminare, valutare il progetto d'impresa e di deliberare in merito.

3. Il comitato valutatore esamina entro venti giorni **lavorativi** dalla presentazione il progetto con i promotori, successivamente delibera e comunica al presentatore ~~con~~, mediante raccomandata con avviso di ricevimento la propria motivata decisione entro dieci giorni **lavorativi** dalla data di deliberazione.

~~4. Il comitato valutatore ai fini dell'espletamento da quanto previsto dalla della presente legge, ha diritto all'accesso di accedere alle banche ai dati della Pubblica Amministrazione o di acquisire da essa in esenzione dall'imposta di bollo dagli Uffici della Pubblica Amministrazione tutti i certificati necessari per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate dalla presente legge.~~



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

Art.10

*(Esame della domanda e provvedimento di ~~ammissibilità~~ **ammissione alle agevolazioni ai benefici**)*

1. Il comitato valutatore sulla base del progetto presentato, delibera l'ammissione ai benefici nella misura e proporzione che ritiene più congrua alla realizzazione del progetto imprenditoriale, tenuto conto dell'idoneità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate, della convenienza economica dell'iniziativa e valutata la compatibilità dell'iniziativa con gli eventuali indirizzi economici generali della Repubblica di San Marino.
2. La liquidazione **e l'erogazione** del prestito d'onore e degli incentivi alla stabilizzazione ~~viene effettuata~~ **sono effettuati** dall' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro ~~una settimana~~ **sette giorni lavorativi dalla data di deliberazione** ~~del~~ rilascio dei benefici.

Art.11

(Idoneità)

1. ~~Al fine dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, è necessario essere soggetti idonei, ai sensi della legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche. Ai fini dell'esame della domanda per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa beneficiaria in qualità di persona giuridica, il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci persone fisiche o giuridiche, non devono essere "soggetti inidonei" ai sensi del punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modificazioni~~

Art.12

(Revoca e cumulabilità ~~delle agevolazioni~~ **dei benefici**)

1. Il comitato valutatore esercita il controllo in ordine alla realizzazione ~~dei progetti di investimento~~ **del progetto di impresa** per cui **il quale** siano state ~~concesse~~ le agevolazioni **i benefici** di cui alla presente legge al fine di verificare:
 - a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
 - b) lo stato di attuazione ~~del progetto di investimento~~ **del progetto di impresa**;
 - c) **il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge.**
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dispone controlli e ispezioni presso le imprese **beneficiarie**, ~~informandone con congruo anticipo i soggetti interessati.~~
3. Nel corso dei tre anni successivi ~~alla chiusura dei progetti di investimento~~ **al termine dell' utilizzo dei benefici concessi**, i soggetti beneficiari tengono a



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

disposizione dell' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio tutta la documentazione relativa ~~alle agevolazioni ricevute~~ **ai benefici ricevuti**.

4. Non sono consentiti atti di trasferimento della licenza o di quote o azioni societarie che facciano venire meno le condizioni soggettive di cui agli articoli 3 e 6, per almeno ~~tre un anno dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni dal~~ **termine della fruizione dell'ultimo incentivo goduto ai sensi della presente legge**. Il suddetto trasferimento comporta, **se gli incentivi sono ancora in corso**, l'immediata decadenza **da essi ed in ogni caso** ~~con il conseguente~~ l'obbligo di restituzione delle agevolazioni percepite.

5. Gli importi erogati a titolo di prestito d'onore, qualora non vengano ~~rispettate~~ **pagate o corrisposte** le **prime due** rate di rimborso previste, costituiscono ai sensi dell'articolo 2 delle Legge n.70 del 2004 e successive modifiche, somme da iscriversi a ruolo. Competente a esercitare ogni ~~tipologia di azione in merito alle procedure di~~ **per il** recupero delle somme concesse è l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, con il supporto del comitato valutatore e degli organi della Pubblica Amministrazione.

6. Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, ~~Camera di Commercio, per il tramite dei suoi organi e per le rispettive aree di competenza, d'accordo con il comitato valutatore, potrà adottare provvedimenti, anche sotto forma di regolamenti~~ **il Comitato Valutatore ha la facoltà di adottare regolamenti** che avranno una funzione esplicativa ed interpretativa dei compiti assegnati dalla presente legge.

Art. 13

(Riduzione o revoca delle agevolazioni)

1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca da parte del comitato valutatore, in forma totale o parziale, delle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell'ammontare dell'agevolazione, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

3. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre leggi.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di prestiti e di credito agevolato, si applica per quanto compatibile ~~la Legge 28 gennaio 1993 n.13 il~~ **Decreto Delegato n.73/2013**.

Art.14

(Copertura finanziaria)

1. I costi inerenti gli incentivi finanziari sono imputati sul cap. 5/7220 "Contributo in c/interessi per crediti agevolati alle imprese".



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

2. **Per dare attuazione al presente progetto di legge, i costi inerenti i prestiti senza interessi sono imputati sul cap. 5/7220 "Contributo in c/interessi per crediti agevolati alle imprese". il prestito d'onore e gli incentivi alla stabilizzazione sono imputati su apposito capitolo di bilancio da istituire.**

3. I costi inerenti gli sgravi ~~en~~ contributivi sono imputati sul cap. 8/7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione".

4. **Le somme stanziata e non utilizzate in un esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.**

5. **Le domande sono ammesse ai benefici nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in ordine di presentazione.**

Art. 15

(Abrogazioni e norma transitoria)

E' abrogata la Legge 24 novembre 1997 n.134 "**Legge a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile**" e relativo Regolamento II febbraio 2011 n.2 **e successive modifiche e ~~e~~ integrazioni.**

~~Alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina della legge 24 novembre 1997 n. 134 e relativo regolamento II febbraio 2011 n. 2 vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la possibilità per il richiedente di ritirare l'istanza presentata, purché ancora non esaminata dalla Commissione di cui alla legge 134 novembre 1997 n. 134, e presentare altra istanza in applicazione della nuova normativa contenuta nella presente legge. Non sono cumulabili i benefici previsti dalla presente legge con quelli previsti dalla legge 24 novembre 1997 n. 134 e relativo regolamento II febbraio 2011 n. 2.~~

Le domande presentate a norma della Legge n.134/1997, purché ancora non esaminate dalla Commissione prevista dalla stessa, a richiesta degli interessati, possono essere esaminate dal Comitato Valutatore ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.